

**COSTITUENDA CAMERA di COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO e AGRICOLTURA
DELL'EMILIA**

IL COMMISSARIO ad ACTA

DETERMINAZIONE COMMISSARIALE N. 1 DEL 01.03.2018

OGGETTO: Articolo unico dello Statuto della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura dell'Emilia.

Il 1° marzo 2018, nella sede della C.C.I.A.A. di Reggio Emilia, il *Dott. Michelangelo Dalla Riva*, *Commissario ad acta* per la costituzione della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura dell'Emilia nominato con il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16/02/2018, ha adottato la seguente Determinazione.

**IL COMMISSARIO AD ACTA PER LA COSTITUZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DELL'EMILIA**

VISTA

- la L. 29 dicembre 1993, n. 580 (*“Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”*), nel testo vigente come modificato dal D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23 (*“Riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'articolo 53 della L. 23 luglio 2009, n. 99”*) e dal D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219 (*Attuazione della delega di cui all'art. 10 della L. 124/2015, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura*);

RICHIAMATO

- l'articolo 10, comma 3, della L. 580/1993, che recita: *“Il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della L. 400/1988, definisce i criteri generali per la ripartizione dei consiglieri di cui al comma 2, sulla base della classificazione ISTAT delle attività economiche e tenendo conto del numero delle imprese, dell'indice di occupazione, e del valore aggiunto di ogni settore, nonché dell'ammontare del diritto annuale versato, ai sensi dell'articolo 18, ad ogni singola camera di commercio dalle imprese di ogni settore. Con le stesse modalità sono apportate le successive modifiche”*;

RICHIAMATO

- l'articolo 12, comma 4, della L. 580/1993, secondo il quale *“Il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della L. 400/1988, disciplina l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, nonché al comma 1 dell'articolo 14, con particolare riferimento ai tempi, ai criteri e alle modalità relativi alla procedura di designazione dei componenti il consiglio, nonché all'elezione dei membri della giunta. Con le stesse modalità sono apportate le successive modifiche. Con il medesimo decreto sono individuati i criteri con cui determinare per ciascun settore le soglie al di sotto delle quali le quote associative sono ritenute meramente simboliche ai fini del calcolo della rappresentatività e, per le Camere di Commercio accorpate, i criteri con cui garantire la rappresentanza equilibrata nel Consiglio delle rispettive basi associative, almeno per i settori che hanno in tale organo più di un rappresentante.”*;

VISTI

- i Decreti del Ministero dello Sviluppo Economico 4 agosto 2011 nn. 155 e 156 recanti, rispettivamente, “Regolamento sulla composizione dei consigli delle camere di commercio in attuazione dell’articolo 10, comma 3, della L. 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23” e “Regolamento relativo alla designazione e nomina dei componenti del consiglio ed all’elezione dei membri della giunta delle camere di commercio in attuazione dell’articolo 12 della L. 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23”;

VISTO

- il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico dell’08/08/2017 (“Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio, e determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale”, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 219 del 19/09/2017), che all’art. 1 dispone la “Ridefinizione delle circoscrizioni territoriali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura mediante accorpamento” che ha previsto anche la costituzione della Camera di Commercio dell’Emilia, risultante dall’accorpamento delle Camere di Commercio di Parma, Piacenza e Reggio Emilia, nominandone il *commissario ad acta* nella persona del Dott. Michelangelo Dalla Riva, attuale segretario generale della Camera di commercio di Reggio Emilia (allegato B);

PRESO ATTO

- della sentenza della Corte Costituzionale n. 261 dell’08/11/2017 con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 4, del D.Lgs. 219/2016, nella parte in cui ha stabilito che il decreto del Ministro dello sviluppo economico dallo stesso previsto deve essere adottato «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano», anziché previa intesa con detta Conferenza;

VISTO

- il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 16/02/2018 (“Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio, e determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale”), comunicato dal medesimo Ministero con nota prot. U.0066938 di pari data e registrato in data 28/02/2018 (come da comunicazione n. 0080724 del 1/03/2018), che all’art. 1 dispone la “Ridefinizione delle circoscrizioni territoriali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura mediante accorpamento”, la quale prevede anche la costituzione della Camera di Commercio dell’Emilia, risultante dall’accorpamento delle Camere di Commercio di Parma, Piacenza e Reggio Emilia, nominandone il *commissario ad acta* nella persona del Dott. Michelangelo Dalla Riva, attuale segretario generale della Camera di commercio di Reggio Emilia (allegato B);

CONSIDERATO

- che, all’articolo 2 del citato D.M. 16/02/2018, è previsto che la nuova Camera di commercio sia *costituita* a decorrere dalla data di insediamento del nuovo Consiglio camerale nominato ai sensi dell’art. 10 della L. 580/1993, e che gli organi delle attuali Camere di commercio decadono dalla data di insediamento del nuovo Consiglio;

ATTESO

- che al Commissario *ad acta* viene assegnato dall’art. 4 del sopra citato Decreto Ministeriale il compito di adottare, tenuto conto dei dati pubblicati dal Ministero dello Sviluppo Economico, la norma statutaria di composizione del nuovo Consiglio ai sensi dell’articolo 10 della L. 580/1993, di avviare entro il 1° marzo 2018 le procedure di costituzione del Consiglio della nuova “Camera di commercio industria artigianato e agricoltura dell’Emilia”, nonché di richiedere, in tempo utile per consentire la costituzione del Collegio dei Revisori al momento della costituzione della nuova Camera di commercio, le designazioni dei componenti del collegio dei revisori dei conti ai sensi del comma 1 dell’articolo 17 della L. 580/1993;

CONSIDERATO

- che, preliminarmente, occorre procedere alla ripartizione dei consiglieri spettanti a ciascun settore economico di attività;

RICHIAMATA

- la propria precedente Determinazione n. 1/2017 avente ad oggetto *“articolo unico dello Statuto della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura dell’Emilia”*;

PRESO ATTO

- che ai sensi del vigente articolo 10, comma 2, della L. 580/1993: *“Gli statuti definiscono la ripartizione dei consiglieri secondo le caratteristiche economiche della circoscrizione territoriale di competenza in rappresentanza dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, delle assicurazioni, del commercio, del credito, dell'industria, dei servizi alle imprese, dei trasporti e spedizioni, del turismo e degli altri settori di rilevante interesse per l'economia della circoscrizione medesima. Nella composizione del consiglio deve essere assicurata la rappresentanza autonoma delle società in forma cooperativa”*;

CONSIDERATO

- che il Ministero dello Sviluppo Economico con proprio Decreto Direttoriale del 01/03/2018 (comunicato con nota di pari data prot. 0080991), ha disposto la pubblicazione, sul sito internet dello stesso Ministero, dei dati economici 2016 aggregati delle Camere di Commercio di Parma, Piacenza e Reggio Emilia relativi ai parametri, *“numero delle imprese”*, *“indice di occupazione”*, *“valore aggiunto”* e *“diritto annuale”* per i settori economici individuati dal Decreto Ministeriale 4 agosto 2011, n. 155 ai sensi degli articoli 10 e 12 della L. 580/1993 al fine di addivenire alla costituzione del nuovo consiglio camerale, che si riportano nella seguente tabella:

CAMERA di COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO e AGRICOLTURA dell’EMILIA				
SETTORI di ATTIVITA’ ECONOMICA	Numero delle imprese al 31/12/2016	Indice di occupazione al 2014	Valore aggiunto migliaia di euro al 2014	Diritto annuale importo versato al 31/12/2016
AGRICOLTURA	18.461	4,9	1.480.009,84	901.048,00
ARTIGIANATO	36.930	15,5	3.583.795,59	2.019.671,81
INDUSTRIA	19.522	26,2	8.644.816,52	2.376.829,49
COMMERCIO	34.722	14,2	3.209.081,97	2.605.274,47
COOPERATIVE	2.175	4,6	910.005,34	245.790,70
TURISMO	10.731	5,7	938.201,81	632.688,87
TRASPORTI e SPEDIZIONI	5.796	6,2	1.892.344,02	454.967,09
CREDITO	2.474	2,5	1.585.551,81	233.283,22
ASSICURAZIONI	1.803	0,6	185.097,57	150.984,31
SERVIZI alle IMPRESE	21.818	16,1	5.188.768,42	1.820.993,54
ALTRI SETTORI	4.382	3,5	548.369,74	275.555,74
TOTALE	158.814	100,0	28.166.042,63	11.717.087,24

VERIFICATO

- che è necessario prevedere una norma statutaria transitoria al fine di avviare la procedura di costituzione del Consiglio camerale della nuova *“Camera di commercio industria artigianato e agricoltura dell’Emilia”*;

ATTESO

- che dal Decreto Direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico sopra richiamato risultano iscritte o annotate nel registro delle imprese del costituendo Ente n. 158.814 imprese;

VISTO

- l’art. 4, comma 4, del D.Lgs. 219/2016 in base al quale *“Le disposizioni dell’art. 10, comma 1, della L. 580/1993 si applicano alle nuove Camere di Commercio istituite a seguito di accorpamento a decorrere dal primo rinnovo dei loro consiglio successivo alla loro costituzione”*, e che pertanto in fase di

costituzione delle nuove Camere il numero dei consiglieri a cui fare riferimento è quello stabilito dal testo previgente al D.Lgs. 219/2016 ossia, nel caso di un numero di imprese iscritte o annotate nel Registro Imprese maggiore di 80.000, 30 consiglieri, cui si aggiungono tre componenti, di cui due in rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e uno in rappresentanza dei liberi professionisti, designato dai presidenti degli ordini professionali presso la Camera di commercio, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, della L. 580/1993;

RICHIAMATA

- la nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 0190007 dell'11/10/2011 recante "*Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 4 agosto 2011, n. 155*";

RICHIAMATA

- la nota del Ministero dello Sviluppo Economico protocollo n. 0217427 del 16/11/2011 recante "*decreti del Ministro dello Sviluppo Economico 4 agosto 2011, n. 155 e n. 156, di attuazione degli articoli 10 e 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 recante Riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio – Ulteriori indicazioni*";

VISTE

- le linee guida Unioncamere per la modifica degli Statuti camerali;

RICHIAMATA

- la nota prot. n. 0105995 del 01/07/2015 del Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica – Divisione III – Sistema camerale, recante "*Accorpamento tra camere di commercio – art. 1, comma 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 così come modificato dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 – indicazioni operative*";

RICHIAMATA

- la nota prot. n. 0172113 del 24/09/2015 del Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica – Divisione III, recante "*Problematiche relative alla nuova Camera di commercio di Venezia Rovigo Delta Lagunare*";

ACCERTATO

- che il peso dei settori è determinato dalla media aritmetica semplice delle quote percentuali dei seguenti quattro parametri (articolo 4, comma 3, del D.M. 155/2011):
 - A. *numero delle imprese*: indica il numero complessivo delle imprese, delle unità locali e delle sedi secondarie operanti nelle circoscrizioni territoriali delle camere di commercio e iscritte o annotate nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (fonte Unioncamere);
 - B. *indice di occupazione*: indica il rapporto tra il numero degli addetti nella circoscrizione provinciale delle imprese di un settore e il numero degli addetti, nella stessa circoscrizione, delle imprese di tutti i settori (fonte Istat);
 - C. *valore aggiunto*: indica l'incremento di valore che le imprese dei diversi settori apportano con l'impiego dei propri fattori produttivi al valore dei beni e servizi ricevuti da altri settori valutato al costo dei fattori (fonte Istituto G. Tagliacarne);
 - D. *diritto annuale versato*: indica l'ammontare del diritto annuale di competenza dell'anno riscosso da ciascuna camera di commercio, per ogni singola impresa, comprese le sedi secondarie e le unità locali, appartenente a ciascun settore economico di cui al testo vigente della L. 580/1993;

RILEVATO

- che il numero di rappresentanti di ciascun settore nel Consiglio è dato dal rapporto tra il peso del settore e il *quorum* necessario per l'attribuzione di un consigliere (articolo 5, comma 1, del D.M. 155/2011);

TENUTO CONTO

- che, ai sensi dell'articolo 5 del già citato Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 155/2011, ai fini della determinazione del numero dei consiglieri, le Camere di Commercio:

- comma 1 - possono discostarsi per un valore pari a un consigliere in più o in meno, rispetto al numero dei consiglieri risultante da tale calcolo (rapporto tra il peso del settore e il *quorum* necessario per l'attribuzione di un consigliere), in relazione alle specifiche caratteristiche economiche della circoscrizione provinciale, tenendo conto anche dei criteri di cui al comma 3;
- comma 2 - al fine di consentire la rappresentanza dei settori delle assicurazioni, del credito, dei servizi alle imprese, dei trasporti e spedizioni, del turismo e degli altri settori di rilevante interesse per l'economia della circoscrizione provinciale, possono fissare per i medesimi settori, quale soglia minima di accesso alla ripartizione dei consiglieri, un valore inferiore all'unità nel rapporto calcolato ai sensi del comma precedente; possono inoltre stabilire per i medesimi settori l'accorpamento della rappresentanza tra più di uno di essi;
- comma 3 - possono prevedere un'autonoma rappresentanza dei settori di rilevante interesse per l'economia della circoscrizione provinciale, tenendo conto in particolare del grado di apertura ai mercati internazionali, delle integrazioni intersettoriali, delle dinamiche di crescita dei singoli settori, nonché delle specificità economiche e delle tradizioni locali;

TENUTO CONTO ALTRESI'

- dei vincoli contenuti dall'articolo 10 della L. 580/1993, così come modificata dal D.Lgs. 23/2010:
 - comma 2 – *nella composizione del Consiglio deve essere assicurata la rappresentanza autonoma delle società in forma cooperativa;*
 - comma 4 - *il numero dei consiglieri in rappresentanza dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria e del commercio deve essere pari almeno alla metà dei componenti il Consiglio assicurando comunque la rappresentanza degli altri settori di cui al comma 2;*
 - comma 5 - *nei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura deve essere assicurata una rappresentanza autonoma per le piccole imprese;*

RICHIAMATO

- l'articolo 2 del D.M. 155/2011, in base al quale:
 1. *I settori economici dell'agricoltura, delle assicurazioni, del commercio, del credito, dell'industria, dei servizi alle imprese, dei trasporti e spedizioni, e del turismo, di cui all'articolo 10, comma 2, della L. 580/1993 e s.m.i. ("Gli statuti definiscono la ripartizione dei consiglieri secondo le caratteristiche economiche della circoscrizione territoriale di competenza in rappresentanza dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, delle assicurazioni, del commercio, del credito, dell'industria, dei servizi alle imprese, dei trasporti e spedizioni, del turismo e degli altri settori di rilevante interesse per l'economia della circoscrizione medesima"), sono individuati sulla base della classificazione ufficiale delle attività economiche definite a livello internazionale da ISIC e da NACE e a livello italiano da ATECO, secondo il prospetto di cui all'allegato A, che forma parte integrante del presente regolamento (di seguito riportato);*
 2. *Il settore dell'artigianato è individuato sulla base delle imprese come definite dall'articolo 3 della L. 443/1985, e annotate nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 8 della L. 580/1993;*
 3. *Gli altri settori di rilevante interesse per l'economia provinciale, di cui all'articolo 10, comma 2, della L. 580/1993, sono individuati considerando i settori economici previsti dalla classificazione ATECO non esplicitamente richiamati dal comma 1 del presente articolo e puntualmente indicati nell'allegato A, limitatamente alle attività svolte da imprese, nonché di altri settori, comparti ed aggregati di imprese quando ricoprono un rilevante interesse nell'economia della circoscrizione provinciale, tenuto conto anche dei criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5. In ogni caso le imprese dei settori non esplicitamente richiamati dal comma 1 del presente articolo sono rappresentate nel Consiglio camerale da un unico soggetto anche se il relativo settore non sia compreso nell'ambito di quelli specifici individuati ai sensi del presente comma;*

VISTA

- la Tabella (Allegato A) di cui all'articolo 2, comma 1, del citato D.M. 155/2001, che di seguito si riporta:

Agricoltura	A	Agricoltura, silvicoltura e pesca
Industria	B	Estrazione dei minerali da cave e miniere
	C	Attività manifatturiere
	D	Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
	E	Fornitura di acqua: reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento
	F	Costruzioni
Commercio	G	Commercio all'ingrosso e al dettaglio: riparazione di autoveicoli e motocicli
Turismo	I	Attività di servizi di alloggio e di ristorazione
Trasporti e Spedizioni	H	Trasporto e magazzinaggio
Credito	K 64	Attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni sociali obbligatorie)
	K 661	Attività ausiliarie dei servizi finanziari
Assicurazioni	K 65	Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse le assicurazioni sociali obbligatorie)
	K 662	Attività ausiliarie delle assicurazioni e dei fondi pensione
	K 663	Attività di gestione dei fondi
Servizi alle imprese	J	Servizi di informazione e comunicazione
	L	Attività immobiliari
	M	Attività professionali, scientifiche e tecniche
	N	Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese
Altri settori	P	Istruzione
	Q	Sanità e assistenza sociale
	R	Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento
	S	Altre attività di servizi
	T	Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze

VERIFICATO

- che nella circoscrizione territoriale della nuova Camera dell'Emilia non si riscontrano ulteriori settori economici di particolare rilievo ed interesse per l'economia locale oltre a quelli sopra indicati, come testimoniato dalla mancata istituzione di specifiche rappresentative negli attuali Consigli delle Camere di Commercio di Parma (Deliberazione del Consiglio n. 1 del 3 marzo 2014), Piacenza (Deliberazione del Consiglio n. 4 del 18 maggio 2015) e Reggio Emilia (Deliberazione del Consiglio n. 10 del 31 maggio 2013);

RITENUTO

- opportuno, anche in considerazione della struttura economica locale e delle affinità fra le attività svolte, di procedere all'accorpamento (ai sensi del citato articolo 5, comma 2, del D.M. 155/2011) dei settori del "Credito" e delle "Assicurazioni";

DATO ATTO

- che le percentuali dei settori per i quattro parametri, nonché la loro media aritmetica semplice, risultano i seguenti:

Settori di attività Economica	Numero delle imprese al 31/12/2016		Diritto annuo - importo versato al 31/12/2016		Indice di occupazione anno 2014	Valore aggiunto anno 2014 - migliaia di euro		Media %:4
	Numero	%	Valore	%	%	Numero	%	%
Agricoltura	18.461	11,62	901.048,00	7,69	4,9	1.480.009,84	5,25	7,36
Artigianato	36.930	23,25	2.019.671,81	17,24	15,5	3.583.795,59	12,72	17,17
Industria	19.522	12,29	2.376.829,49	20,29	26,2	8.644.816,52	30,69	22,37
Commercio	34.722	21,86	2.605.274,47	22,23	14,2	3.209.081,97	11,39	17,43
Cooperazione	2.175	1,37	245.790,70	2,10	4,6	910.005,34	3,23	2,82
Turismo	10.731	6,76	632.688,87	5,40	5,7	938.201,81	3,33	5,31
Trasporti e spedizioni	5.796	3,65	454.967,09	3,88	6,2	1.892.344,02	6,72	5,11
Credito e Assicurazioni	4.277	2,69	384.267,53	3,28	3,1	1.770.649,38	6,29	3,84
Servizi alle imprese	21.818	13,74	1.820.993,54	15,54	16,1	5.188.768,42	18,42	15,94
Altri settori	4.382	2,76	275.555,74	2,35	3,5	548.369,74	1,95	2,65
Totale	158.814	100,00	11.717.087,24	100,00	100,00	28.166.042,63	100,00	100,00

ACCERTATO

- che per il costituendo Ente il quorum necessario (ex articolo 4, comma 4, del D.M. 155/2011) per l'attribuzione di un consigliere è pari a 3,33 (come risultato dell'operazione di divisione 100:30 – in applicazione dell'articolo 10, comma 1, della L. 580/1993);

PRESO ATTO

- che dal rapporto tra la media aritmetica semplice delle quote percentuali dei quattro parametri di legge (A, B, C e D) e il quorum percentuale (pari a 3,33) necessario per l'attribuzione di ciascun seggio, si ottiene il numero teorico dei consiglieri attribuiti a ciascun settore, numero che viene espresso con due cifre decimali e che risulta come segue:

Settori di attività Economica	Media %: 4	Seggi	Seggi interi	resti
Agricoltura	7,36	2,21	2	0,21
Artigianato	17,17	5,15	5	0,15
Industria	22,37	6,71	6	0,71
Commercio	17,43	5,23	5	0,23
Cooperazione	2,82	0,85	0	0,85
Turismo	5,31	1,59	1	0,59
Trasporti e spedizioni	5,11	1,53	1	0,53
Credito e Assicurazioni	3,84	1,15	1	0,15
Servizi alle imprese	15,94	4,78	4	0,78
Altri settori	2,65	0,79	0	0,79
Totale	100,0%	30	25	

RITENUTO

- di attribuire a ciascun settore il numero dei consiglieri corrispondenti ai valori unitari interi risultanti dalla tabella sopra riportata, da cui risulta tuttavia la presenza di resti decimali;

RAVVISATA

- la necessità di attribuire un seggio al settore “Cooperazione”, che presenta un valore del rapporto media/quorum inferiore all’unità (0,85), al fine di assicurare la rappresentanza autonoma delle società in forma cooperativa in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 10, comma 2, della L. 580/1993;

CONSIDERATO

- opportuno che, dopo l’assegnazione dei seggi pieni e del seggio riservato alle cooperative, i seggi residui vengano attribuiti ai settori che presentano i resti decimali più elevati in ordine decrescente poiché in tal misura gli stessi settori esprimono rilevanza per l’economia provinciale, e che conseguentemente i seggi risultino attribuiti come indicato nella seguente tabella:

Settori di attività Economica	Media %: 4	Seggi	Seggi interi (con riserva cooperazione)	resti	Seggi finali (con resti più elevati)
Agricoltura	7,36	2,21	2	0,21	2
Artigianato	17,17	5,15	5	0,15	5
Industria	22,37	6,71	6	0,71	7
Commercio	17,43	5,23	5	0,23	5
Cooperazione	2,82	0,85	1	-	1
Turismo	5,31	1,59	1	0,59	2
Trasporti e spedizioni	5,11	1,53	1	0,53	1
Credito e Assicurazioni	3,84	1,15	1	0,15	1
Servizi alle imprese	15,94	4,78	4	0,78	5
Altri settori	2,65	0,79	0	0,79	1
Totale	100,0%	30	26		30

CONSIDERATO

- che la ripartizione dei seggi derivante dall’applicazione della metodologia di calcolo sopradescritta assicura, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del D.M. 155/2011, l’attribuzione di adeguata rappresentanza ai settori che caratterizzano la struttura imprenditoriale della circoscrizione territoriale della costituenda C.C.I.A.A. dell’Emilia, tenuto conto anche dei criteri di cui al comma 3 dello stesso articolo 5 del D.M. 155/2011 (grado di apertura ai mercati internazionali, integrazioni intersettoriali, dinamiche di crescita dei singoli settori, nonché specificità economiche e tradizioni locali);

PRESO ATTO

- che sulla base di quanto sopra rappresentato, l’attribuzione dei seggi ai settori economici risulta pertanto la seguente:

SETTORI di ATTIVITA' ECONOMICA	Seggi
AGRICOLTURA	2
ARTIGIANATO	5
INDUSTRIA	7
COMMERCIO	5
COOPERAZIONE	1
TURISMO	2
TRASPORTI e SPEDIZIONI	1
CREDITO e ASSICURAZIONI	1
SERVIZI alle IMPRESE	5
ALTRI SETTORI	1
Totale seggi categorie economiche	30

ACCERTATO

- che la suddetta attribuzione dei seggi ai settori economici rispetta i vincoli contenuti dal sopra citato articolo 10 della L. 580/1993, così come modificata dal D.Lgs. 23/2010 e dal D.Lgs. 129/2016;

VISTO

- l'articolo 12 della L. 580/1993, recante disposizioni in merito alla "*Costituzione del Consiglio*", che recita:

"1. I componenti del consiglio sono designati dalle organizzazioni rappresentative delle imprese appartenenti ai settori di cui all'articolo 10, comma 2, nonché dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e dalla Consulta di cui all'articolo 10, comma 6.

2. Le designazioni da parte delle organizzazioni di cui al comma 1, per ciascuno dei settori di cui all'articolo 10, comma 2, avvengono in rapporto proporzionale alla loro rappresentatività nell'ambito della circoscrizione territoriale della camera di commercio interessata, sulla base degli indicatori previsti dall'articolo 10, comma 3. Gli elenchi degli associati delle organizzazioni di cui al comma 1 sono depositati presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai fini dello svolgimento delle opportune verifiche relative a tutti i dati i quali, a tal fine, sono trasmessi, secondo modalità telematiche e digitali, ad una piattaforma appositamente predisposta dal sistema informativo delle camere di commercio a cui possono accedere, oltre la Regione competente e il Ministero dello sviluppo economico, i soggetti legittimamente interessati, mediante procedure che ne garantiscano l'identificazione. Ai fini del calcolo degli indicatori di rappresentatività sono presi in considerazione i soli associati che nell'ultimo biennio abbiano versato almeno una quota associativa di importo non meramente simbolico come definita in base al comma 4. Anche in caso di apparentamento le organizzazioni presentano i dati disgiuntamente.

3. E' fatta salva la possibilità per le imprese di essere iscritte a più associazioni; in tale caso, esse sono rappresentate da ciascuna delle associazioni alle quali sono iscritte, considerandole con un peso proporzionalmente ridotto ai fini della rappresentatività delle associazioni stesse.

4. Il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della L. 400/1988, disciplina l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, nonché al comma 1 dell'articolo 14, con particolare riferimento ai tempi, ai criteri e alle modalità relativi alla procedura di designazione dei componenti il consiglio, nonché all'elezione dei membri della giunta. Con le stesse modalità sono apportate le successive modifiche. Con il medesimo decreto sono individuati i criteri con cui determinare per ciascun settore le soglie al di sotto delle quali le quote associative sono ritenute meramente simboliche ai fini del calcolo della rappresentatività e, per le camere di commercio accorpate, i criteri con cui garantire la rappresentanza equilibrata nel Consiglio delle rispettive basi associative, almeno per i settori che hanno in tale organo più di un rappresentante.

5. Il consiglio è nominato dal presidente della giunta regionale.

6. Qualora le organizzazioni non provvedano ad effettuare le designazioni dei consiglieri con le modalità indicate al decreto di cui al comma 4 del presente articolo, la designazione o le designazioni vengono richieste all'organizzazione o all'associazione immediatamente successiva in termini di rappresentatività nell'ambito dello stesso settore. In caso di ulteriore inerzia da parte delle organizzazioni individuate, il presidente della giunta regionale nomina entro venti giorni il componente o i componenti del consiglio camerale tra le personalità di riconosciuto prestigio nella vita economica della circoscrizione territoriale con riferimento al settore che deve essere rappresentato. Le modalità di applicazione del presente comma nel caso di apparentamento sono stabilite con il decreto di cui al comma 4.

7. Il consiglio può comunque svolgere le proprie funzioni anche quando non sono stati ancora nominati o sono dimissionari singoli componenti, purché siano in carica almeno i due terzi dei componenti il consiglio stesso.

8. I consigli nominati ai sensi del presente articolo possono prevedere nello statuto disposizioni relative al rinnovo dei consigli stessi mediante elezione diretta dei componenti in rappresentanza delle categorie di cui all'articolo 10, comma 2, da parte dei titolari o dei rappresentanti legali delle imprese iscritte nel registro di cui all'articolo 8.

9. Il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce con proprio decreto le modalità per l'elezione di cui al comma 8, prevedendo in particolare:

- a) *l'espressione del voto anche per corrispondenza o attraverso il ricorso a supporti telematici che consentano il rispetto della segretezza del voto medesimo;*
- b) *l'attribuzione del voto plurimo in relazione al numero dei dipendenti e all'ammontare del diritto annuale;*
- c) *la ripartizione proporzionale per liste e per settori delle rappresentanze”;*

RICHIAMATO

- *l'articolo 10, comma 6, del D.M. 156/2011, in base al quale: “Gli statuti camerali, ai fini di cui all'articolo 3, comma 2, della L. 580/1993 e s.m.i. (“pari opportunità”) prevedono comunque che le organizzazioni imprenditoriali, o loro raggruppamenti, ai quali a norma del comma 3, dell'articolo 9, spetta di designare complessivamente più di due rappresentanti, individuano almeno un terzo di rappresentanti di genere diverso da quello degli altri”;*

ACCERTATA

- *la propria competenza per l'adozione del provvedimento nella fattispecie di cui trattasi;*

DISPONE

1. *l'adozione del seguente Articolo Unico dello Statuto della “Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dell'Emilia” per la ripartizione dei seggi in base ai dati pubblicati dal Ministero dello Sviluppo Economico:*

**COMPOSIZIONE del CONSIGLIO CAMERALE della CAMERA di COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO e AGRICOLTURA dell'EMILIA**

1. *Il Consiglio camerale della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura dell'Emilia è composto da un numero di componenti determinato in base al numero delle imprese iscritte ovvero annotate nel registro delle imprese, ripartiti secondo la normativa vigente.
L'individuazione dei settori economici rappresentati in Consiglio ed il numero di esponenti spettante a ciascuno di essi, viene stabilito nell'apposito allegato.*
2. *La costituzione del Consiglio avviene ai sensi dell'articolo 12 della L. 580/ 1993, e dei decreti attuativi in vigore. Le organizzazioni imprenditoriali o loro raggruppamenti che partecipano al procedimento di costituzione dell'organo, ai quali spetta di designare complessivamente più di due rappresentanti, individuano almeno un terzo di rappresentanti di genere diverso da quello degli altri.*
3. *Il Consiglio dura in carica 5 anni a decorrere dalla data di insediamento.*

2. *di richiedere la pubblicazione integrale della presente determinazione all'Albo informatico delle Camere di commercio di Parma, Piacenza e Reggio Emilia, ai sensi dell'articolo 32 della L. 69/2009;*
3. *che la presente Determinazione sostituisca la propria precedente Determinazione n. 1 del 05/12/2017.*

*IL COMMISSARIO AD ACTA
(Dott. Michelangelo Dalla Riva)*

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82 del 7.3.2005 e s.m.i.

Allegato alla determinazione commissariale n. 1 del 1 marzo 2018

**COMPOSIZIONE del CONSIGLIO CAMERALE
della CAMERA di COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO e AGRICOLTURA dell'EMILIA**

SETTORI di ATTIVITA' ECONOMICA	Consiglieri
AGRICOLTURA	2
ARTIGIANATO	5
INDUSTRIA	7
COMMERCIO	5
COOPERATIVE	1
TURISMO	2
TRASPORTI e SPEDIZIONI	1
CREDITO e ASSICURAZIONI	1
SERVIZI alle IMPRESE	5
ALTRI SETTORI	1
Totale consiglieri settori economici	30
Art. 10, comma 6, L. 580/1993	
Organizzazioni sindacali dei lavoratori	1
Organizzazioni di tutela dei consumatori e degli utenti	1
Ordini e associazioni di liberi professionisti	1
TOTALE CONSIGLIERI	33

*IL COMMISSARIO AD ACTA
(Dott. Michelangelo Dalla Riva)*

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82 del 7.3.2005 e s.m.i.